

Statuto di World Vision Italia

(26 luglio 2019)

Art. 1. Denominazione

1.1 L'associazione è denominata: "World Vision Italia ETS".

1.2 Il nome e il logo di World Vision Italia ETS, da inserire in qualsiasi atto e nella corrispondenza, possono essere usati solamente in relazione alle attività dell'associazione.

1.3 L'associazione è affiliata all'associazione internazionale di World Vision e aderisce alla missione globale, valori e principi di World Vision.

Art. 2. Sede

2.1 L'associazione ha sede in Roma. La sede legale può essere trasferita all'interno del medesimo Comune su delibera del consiglio direttivo.

Art. 3. Durata

3.1 L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4. Finalità e Scopo

4.1 L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il miglioramento delle condizioni di vita dei poveri e disagiati, in particolare dei bambini, promuovendo la solidarietà internazionale, i valori cristiani, la tolleranza, la cooperazione e lo sviluppo, la pace, e i diritti umani.

4.2. L'associazione persegue il suo scopo attraverso interventi di cooperazione allo sviluppo, per mezzo di aiuti, assistenza nella riedificazione, informazione e ricerca. Inoltre, l'associazione divulga in Italia informazioni concernenti le cause di povertà e di bisogno.

4.3. L'associazione ha essenzialmente finalità di assistenza alle popolazioni povere e disagiate, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo.

Art. 5. Attività

5.1 L'associazione svolge in Italia e all'estero, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni:

1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
3. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.2 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà svolgere, le seguenti attività:

- a. la promozione e l'organizzazione di campagne di informazione e di raccolta fondi al fine di raggiungere lo scopo di cui all'art. 4.1, 4.2 e 4.3;
- b. la redazione, stampa, pubblicazione e divulgazione di qualsiasi documento, pubblicazione, libro, bollettino, film o altro materiale informativo che pubblicizza e informa il pubblico circa le attività dell'associazione;
- c. il trasferimento di fondi e l'elargizione di denaro a favore di qualsiasi associazione, istituto o fondazione italiana o estera, i cui obiettivi e scopi sono analoghi a quelli dell'associazione;
- d. la promozione e organizzazione, nonché la partecipazione a convegni, mostre, incontri e qualsiasi altro evento che possa contribuire al raggiungimento dello scopo dell'associazione;
- e. la progettazione, pianificazione e attuazione di programmi, progetti e lavori di ricerca relativi allo sviluppo internazionale e alla cooperazione con paesi in via di sviluppo;
- f. la promozione e attuazione di programmi internazionali di cooperazione e sviluppo, di interventi di emergenza, e di ricostruzione, anche realizzati e finanziati da organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e agenzie specializzate, e l'Unione Europea;
- g. l'adesione a consorzi – già esistenti o costituendi – e la cooperazione con altre associazioni che hanno scopi analoghi.

5.5 L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

5.6 L'associazione può, nell'ambito degli scopi statutari, svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altro ente pubblico o privato oppure associarsi con altre istituzioni.

5.7 L'Associazione potrà reperire, inoltre, i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

Art.6. Patrimonio

6.1 Le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli scopi dell'associazione saranno reperite attraverso:

- contributi di associati;
- contributi di soggetti terzi privati;
- sovvenzioni concesse dallo Stato, enti pubblici o istituzioni e destinate al sostegno di attività e progetti specifici e programmati;
- contributi di organizzazioni internazionali;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da accordi;
- avanzi di gestione o utili realizzati da attività diverse, purché secondarie e strumentali secondo limiti e criteri di legge.

6.2. Le risorse dell'associazione potranno essere usate unicamente per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 4 del presente statuto. I membri dell'associazione non potranno ricevere alcun compenso per il loro lavoro. La conclusione di ogni accordo o contratto, diverso da quello di sponsorizzazione, tra un membro dell'associazione e l'associazione medesima dovrà essere illustrata ed approvata in consiglio direttivo.

6.3. L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

6.4. L'associazione dovrà far fronte alle proprie obbligazioni unicamente con il patrimonio dell'associazione medesima.

Art. 7. Associati – Criteri di ammissione e di esclusione

7.1 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. La domanda di ammissione dovrà essere presentata al consiglio direttivo, il quale decide in conformità ai requisiti previsti dal regolamento, circa l'idoneità a far parte dell'associazione dandone comunicazione al socio interessato e iscrivendolo nel libro soci. . In caso di rigetto, il consiglio direttivo è tenuto a darne motivazione al socio interessato entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea.

7.2. Possono essere membri dell'associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche.

7.3. Ogni membro ha gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e deve versare una quota associativa annua che sarà determinata dal consiglio direttivo tramite una delibera che sarà approvata entro il 1° febbraio di ogni anno e che sarà applicabile nell'anno successivo.

7.4 Un membro dell'associazione cessa di far parte dell'associazione a causa di morte, esclusione o recesso. Il recesso avviene mediante comunicazione scritta inviata al consiglio direttivo, con preavviso di tre mesi.

7.5 Un membro dell'associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea per gravi violazioni degli interessi dell'associazione.

Prima della delibera di esclusione l'Assemblea deve sentire l'associato che si intende escludere, verbalmente o per iscritto.

L'Assemblea potrà deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale di cui all'articolo 7.3.

7.6 Le quote associative non sono trasferibili.

Art. 8. Organi dell'associazione

8.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 9. Assemblea

9.1 L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria o straordinaria.

9.2 L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a. approvazione del bilancio d'esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

b. approvazione del bilancio sociale, ove obbligatorio o qualora previsto;

c. nomina dei membri del consiglio direttivo e determinazione delle responsabilità dei medesimi;

d. nomina dell'Organo di Controllo;

e. nomina dell'Organo di Revisione, ove previsto.

f. ogni altra materia posta all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a. modifiche dello statuto;

b. scioglimento dell'associazione.

9.3 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata dal consiglio direttivo quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

9.4 La convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, del luogo e dell'ora dell'assemblea, deve avvenire mediante invio, tramite lettera raccomandata, fax, telefax o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascuno degli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'avviso deve contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione per l'ipotesi in cui la prima vada deserta o non si raggiungano il *quorum* costitutivo di cui all'art. 9.7. L'assemblea può aver luogo sia in Italia che all'estero e può svolgersi anche tramite conferenza audio e/o video.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente. Se egli è impossibilitato a partecipare alla riunione, un altro membro del consiglio direttivo presiede la riunione.

9.6 Ogni associato ha diritto ad un voto all'assemblea.

Un membro che non è in grado di partecipare personalmente all'assemblea può rilasciare una delega scritta a favore di un membro partecipante per la rappresentanza in assemblea.

Ciascun membro può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del consiglio direttivo o dell'Organo di Controllo e, in ogni caso, ogni membro non può rappresentare più di un associato oltre a se stesso.

9.7 In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, un *quorum* è raggiunto qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

9.8 Le decisioni dell'assemblea possono essere assunte anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tali procedure non sono soggette a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli associati.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

9.9 Le decisioni prese dall'assemblea degli associati devono essere verbalizzate. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 10. Il consiglio direttivo

10.1 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero minimo di 3 membri ed un numero massimo di 5 membri.

10.2 I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice e sono responsabili di tutta l'attività dell'associazione.

10.3 I membri del consiglio direttivo durano in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili,

10.4 Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere fatto per iscritto, indicando le materie all'ordine del giorno, e inviato tramite lettera raccomandata, fax, telefax o e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun membro almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, e il consiglio può prendere decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tali procedure non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato ad ogni membro del consiglio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il procedimento di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, mediante l'approvazione per iscritto di un unico documento, o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei membri.

10.5 Ad eccezione delle decisioni la cui competenza è riservata per legge all'Assemblea, spettano al consiglio direttivo tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri, nonché di nominare procuratori. Conformemente, i poteri di straordinaria amministrazione, ove delegabili, potranno essere delegati esclusivamente a due membri del consiglio direttivo, congiuntamente tra loro.

In particolare il consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, delibera sull'ammissione degli associati, determina la quota di adesione annuale, predispone il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, quest'ultimo ove obbligatorio o qualora previsto. Esso inoltre individua puntualmente le attività diverse che potranno essere svolte dall'associazione nel rispetto dei limiti e criteri di secondarietà e strumentalità previsti dalla legge e delibera in merito ai rimborsi spese spettanti ai volontari.

Art. 11. Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci su proposta non vincolante del consiglio direttivo, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente del Consiglio Direttivo, disgiuntamente dagli altri membri del Consiglio Direttivo, ha il potere di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali dell'associazione ed operare sui medesimi, nonché anche il potere di nominare a tale fine dei procuratori speciali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'associazione, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio direttivo, con facoltà di delegare ad altri consiglieri o a terzi tali incombenze.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati; gli associati hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

11.2 Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, con facoltà di delegare ad altri consiglieri o a terzi tali poteri.

Art. 12. Esercizi sociali e bilancio

12.1 L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio e il bilancio sociale, ove obbligatorio o qualora previsto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di febbraio dell'anno successivo. La bozza di bilancio – nei 15 giorni che precedono l'assemblea che lo approva – ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività di interesse generale o delle attività diverse, purché secondarie e strumentali.

Art. 13. Scioglimento e liquidazione dell'associazione

13.1 Qualora l'associazione venga sciolta, a seguito di una delibera assembleare o dell'inattività dell'assemblea nei due anni precedenti, il consiglio direttivo deve procedere alla liquidazione dei beni dell'associazione.

13.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la nomina dei liquidatori, determina anche i criteri relativi alla destinazione del residuo attivo del patrimonio dell'associazione, che dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14. Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo può essere di tipo monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea ordinaria tra i non soci. Nel caso di organo collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti e l'assemblea designa anche il Presidente. L'Organo di controllo resta in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

Nel caso di organo monocratico, il soggetto incaricato della funzione deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali.

14.2 L'Organo di Controllo esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare la revisione legale dei conti, se incaricato dall'assemblea dei soci nei casi previsti;
- esercitare i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni sulle attività, le raccolte fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- attestare che il Bilancio sociale, ove obbligatorio o qualora previsto, sia redatto in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15. Revisione Legale

15.1 – La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge, da un revisore legale, o da una società di revisione oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea dei soci che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

Art. 16. Disposizioni generali

16.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

Art. 17. Entrata in Vigore

17.1 Le modifiche al presente statuto approvate con delibera dell'Assemblea il 26 luglio 2019 entrano in vigore a tale data, ad eccezione di quelle incompatibili con la disciplina ONLUS di cui agli artt. 1, 5, 6, 10.5, 12, 13 e 16

Di conseguenza le modifiche incompatibili entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea sulle disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore è subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro.